

UNIONE TERRE DI PIANURA

(Provincia di BOLOGNA)

Rep. n. 46

Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Terre di Pianura della funzione dello Sportello Unico telematico delle Attività Produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie e di quelle relative all'agricoltura da parte dei comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio.

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2016, nella Sede dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con la presente convenzione, tra i signori:

- Andrea Bottazzi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BARICELLA**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 17/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Giulio Pierini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BUDRIO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 17/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Stefano Sermenghi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTENASO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 10/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Daniela Lo Conte, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Monia Giovannini, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MALALBERGO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Lorenzo Minganti, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MINERBIO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Andrea Bottazzi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA** (codice fiscale: 0301429201), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 4 del 18/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo in data 28/1/2010 repertorio nr. 6563, i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre di Pianura, in

conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012, a cui hanno successivamente aderito i Comuni di Malalbergo e Castenaso;

- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 che comprende quella relativa allo sportello unico per le attività produttive;
- i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Malalbergo e Castenaso hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dall'1.4.2016 ai sensi del combinato disposto dell'art.7, co.4, l.r.21/2012 e dell'art.1 l.r. 23/2013;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre di Pianura, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:

- Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
- Attività produttive/terziarie;
- Agricoltura.

1.2 Implementazione del servizio Sportello Unico Attività Produttive

All'Unione di Comuni è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato.

L'Unione di Comuni, si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

- a) GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO;
- b) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO;
- c) VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO ANCHE MEDIANTE AZIONI DI MARKETING.

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità di tutti i procedimenti di competenza attribuiti dalla Legge, dai regolamenti e da altre disposizioni, e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ordine ai seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;
- b) autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Nell'ambito della gestione del servizio lo Suap è titolare della regolamentazione dei procedimenti.

Lo Suap, nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione/acquisizione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia (Scia, Permesso di costruire). I Comuni restano titolari dell'istruttoria/parere/provvedimento urbanistico - edilizio da rilasciarsi nei termini del procedimento unico in relazione allo sviluppo del modello organizzativo dello SUAP.

La riorganizzazione e lo sviluppo futuro, in ossequio ai dettati normativi vigenti, prevedono:

- l'attribuzione allo Suap della titolarità dell'emissione dei provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire) per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse che prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture "produttive", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari;

- la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività edilizie relative ad attività produttive di beni e servizi. I diritti di segreteria inerenti a tali procedimenti sono di competenza dello Suap. Inoltre l'Ente sovracomunale istituisce i diritti di segreteria del procedimento unico dello Suap.

I comuni avranno la competenza e la responsabilità dell'espressione del parere edilizio e urbanistico, la redazione delle prescrizioni "edilizie" da riportare nell'atto unico finale, il calcolo degli oneri di urbanizzazione. La richiesta del parere da parte dello Suap avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all'acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, Ausl, VV.FF., ecc.).

Tutti gli adempimenti relativi all'attività edilizia che interessano la realizzazione e la gestione dell'immobile e l'esercizio dell'attività saranno di competenza del SUAP.

Lo Suap, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, integrato con il Permesso di costruire), gestisce la consegna all'utente, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi al comune che sarà competente alla tenuta dell'archivio.

1.3 Implementazione del servizio attività produttive/ terziario

All'Unione di Comuni Unione Terre di Pianura sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie come di seguito specificate.

1. Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione, pianificazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione e dichiarazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede

costituisce “criterio generale per l’attribuzione di competenze”, presenti e future, al servizio associato.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i procedimenti prevalenti:

- a) Procedimenti in materia di agricoltura;
- b) Procedimenti in materia di artigianato;
- c) Autorizzazione Unica Ambientale;
- d) Procedimenti relativi alle comunicazioni ambientali;
- e) Procedimenti in materia benessere animale;
- f) Procedimenti in materia di commercio (in sede fissa e su aree pubbliche);
- g) Procedimenti in materia giornali e riviste;
- h) Procedimenti in materia igiene degli alimenti;
- i) Procedimenti in materia impianti di distribuzione carburanti;
- j) Procedimenti in materia di sanità e sicurezza (incluse pratiche Vigili del Fuoco);
- k) Procedimenti in materia di servizi alla persona;
- l) Procedimenti disciplinati da norme in materia di sicurezza (TULPS);
- m) Procedimenti in materia di somministrazione alimenti e bevande;
- n) Procedimenti in materia di spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti;
- o) Procedimenti in materia di strutture sanitarie;
- p) Procedimenti in materia di telecomunicazioni;
- q) Procedimenti in materia di trasporti;
- r) Procedimenti in materia di turismo;

Saranno inoltre svolte le funzioni di coordinamento e le funzioni e le competenze per materia di ogni Servizio comunale, compresa l’edilizia produttiva, e di ogni ente esterno, svolte secondo le norme speciali di materia, nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto 160/2010 diretti allo Sportello.

Lo Sportello potrà generare tutte le attività presenti e future contenute e generate attraverso la piattaforma telematica SuapBO.

3. La gestione associata assicura inoltre l’esercizio di funzioni e servizi a carattere più generale:
- a. Relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni e uffici comunali coinvolti nei procedimenti;
 - b. Informativo, per l’assistenza e l’orientamento all’utenza in genere;
 - c. Coordinamento e armonizzazione dei servizi offerti dalle singole Amministrazioni comunali, al fine di preservare le tipicità territoriali esistenti.

1.4 Disposizioni comuni

1. L’Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione di Comuni si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
- al costante aggiornamento e pubblicazione sul sito dell'Unione della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

2. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto del presente atto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione aderenti alla convenzione di conferimento.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione o da disposizioni specifiche .

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.6 della presente convenzione, o in altri accordi preesistenti e futuri tra gli enti aderenti.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Con appositi atti organizzativi e regolamentari verranno disciplinati gli aspetti procedurali, di funzionalità, di trasparenza e pubblicizzazione dei ruoli del personale addetto, degli orari e delle modalità di contatto.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o eccezionalmente comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere gli atti necessari a definire le modalità con le quali le prestazioni del lavoratore devono essere svolte. In casi particolari ed eccezionali potranno essere definite modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine. Nei casi di esercizio di funzioni plurime, da parte del personale interessato, l'amministrazione di riferimento, in accordo con gli organi dell'Unione, potrà trasferire altro personale comunque qualificato per l'esercizio del servizio conferito.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali o di altri organismi destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. Gli introiti relativi ai diritti di segreteria sono di competenza dell'Unione.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione ai seguenti fattori:
50% in base alla spesa storica della spesa di personale dedicata al servizio in ogni singolo ente;
25% in base al numero di aziende attive al 31 dicembre dell'anno precedente;
25% a consuntivo in base al numero di pratiche riferite ai singoli comuni.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione. La giunta nel corso dell'anno potrà eventualmente disporre dei correttivi ai sopra descritti criteri di riparto, per consentire un'equa ripartizione dei costi e delle economie.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a comunicare ad ogni ente associato:
- le spese preventivate per la redazione dell'ipotesi di bilancio preventivo annuale al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Le giunte comunali degli enti aderenti assumono l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme comunicate dall'Unione relative all'ipotesi di bilancio. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni si obbligano a versare gli oneri di pertinenza nel rispetto del calendario stabilito dalla Giunta dell'Unione.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è nel comune di Granarolo dell'Emilia.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione e all'interno degli sportelli urp o altro ufficio scelto dai singoli enti, verrà attivato uno Sportello Territoriale Locale, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
3. Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.
4. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:
 - a) casella di PEC;
 - b) firma digitale;
 - c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
 - d) sistema di protocollazione informatica;
 - e) area riservata al SUAP all'interno del portale istituzionale.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature

di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza, fatti salvi diversi accordi tra gli enti e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione, fatti salvi diversi accordi tra gli enti.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario e del Responsabile del Settore interessato, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2016 ed ha durata indeterminata.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da approvarsi da parte della Giunta dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione, fatti salvi diversi accordi tra gli enti.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti



Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione. Sono fatti salvi diversi accordi tra gli enti.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

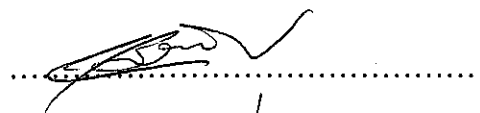
ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi e per gli effetti dello Statuto vigente fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando ove necessario i regolamenti di riferimento dei singoli comuni e in mancanza quelli del Comune di Budrio.

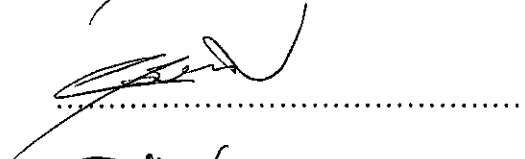
2. I Comuni restano titolari dell'istruttoria e di tutte le altre attività ivi compreso il rilasci di autorizzazioni e permessi per tutte le pratiche protocollate all'ente alla data del 31.3.2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

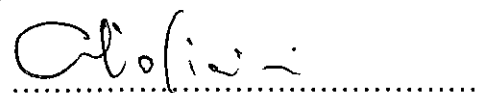
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Andrea Bottazzi



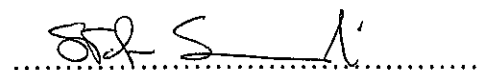
IL SINDACO DEL COMUNE DI BARICELLA
Andrea Bottazzi



IL SINDACO DEL COMUNE DI BUDRIO
Giulio Pierini



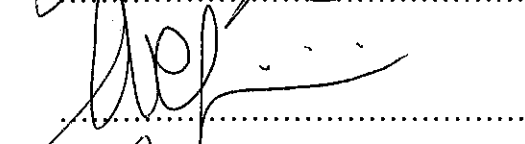
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTENASO
Stefano Sermenghi



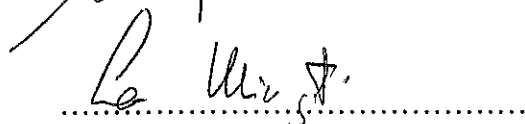
IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Daniela Lo Conte



IL SINDACO DEL COMUNE DI MALALBERGO
Monia Giovannini



IL SINDACO DEL COMUNE DI MINERBIO
Lorenzo Minganti





Terre *di* Pianura

UNIONE dei COMUNI
